



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

I settore – ufficio legale

Prot. n. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	35780
13 LUG. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 13 luglio'07

Al Dirigente I Settore
Dott. Pietro Acquafredda

SEDE

OGGETTO: Proc.to Nicassio Stella c/ Comune di Modugno. Riscontro nota del 12/7/2007 prot.35190.

Con riferimento alla comunicazione dello scrivente ufficio del 22/6/2007 prot. 30990 ed in riscontro alla nota della S.V., così come individuata in oggetto, si ritiene opportuno precisare che, come previsto al punto sub 3 della Deliberazione di G.C. n. 74 del 21/7/2005, l'Ufficio Legale ha provveduto al deposito del provvedimento presso il TAR Puglia – Bari in data 26/7/2005, cioè a distanza di soli 5 giorni dall'adozione della Deliberazione stessa.

Pertanto, decisamente infelice è la precisazione contenuta nella parte finale della missiva da ultimo pervenuta, magari evitabile con una semplice richiesta di informazioni per le vie brevi.

Ad ogni buon conto, la comunicazione della scrivente del 22/7/2007 prot. 30990 era rivolta solo a riportare all'attenzione dei destinatari l'esistenza di tale provvedimento cautelare, attesa l'avvenuta notifica dello stesso in data 19 giugno 2007 da parte del legale della ricorrente, probabilmente dopo avere avuto conoscenza delle procedure ultimamente indette per il reclutamento di assistenti sociali.

Quindi, la comunicazione dello scrivente ufficio era riferita agli adempimenti, ove sussistenti, inerenti l'esistenza del predetto provvedimento cautelare in relazione alle procedure concorsuali indette dall'Ente ed aventi il medesimo oggetto.

Certa di aver chiarito l'equivoco si inviano Cordiali saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Torini

I Settore

Segreteria – Affari Generali – Personale – Servizi Demografici

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	35190
12 LUG. 2007	
Cat _____	Clas _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 11 luglio 2007

Al Responsabile
Ufficio Legale
avv.Cristina Carlucci

S E D E

Oggetto: Proc.Nicassio Stella/Comune di Modugno.
Trasmissione copia di ordinanza n.485/2005 del TAR.

Nel riscontrare la nota pari oggetto prot.n.30990 del 22/06/2007 si comunica quanto segue.

La Giunta Comunale, a seguito dell'ordinanza n.485/2005 del TAR Puglia – Sede di Bari – Seconda Sezione che accoglieva l'istanza di sospensione della ricorrente e, per l'effetto, ordinava all'Amministrazione di integrare il provvedimento giuntale n.27 del 30/03/2005 nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza (27 giugno 2005), recependo la richiesta di integrazione formulata con la citata ordinanza, provvedeva ad approvare la deliberazione n.74 del 21/07/2005 che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente.

All'uopo si precisa che il punto 3 della citata deliberazione giuntale disponeva l'inoltro della stessa al TAR Puglia, a cura dell'Ufficio Legale.

Cordiali saluti



Il Dirigente I Settore
Dr.Pietro Acquafredda



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I° SETTORE
UFFICIO LEGALE

PROT. N. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	<i>30120</i>
22 GIU. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

MODUGNO, LI 21 GIUGNO 2007

SPETT.LE
VI° SETTORE
SEZIONE SERVIZI SOCIALI
SEDE

SPETT.LE
I° SETTORE
UFFICIO PERSONALE
SEDE

Oggetto: Proc. Nicassio Stella / Comune di Modugno . Trasmissione copia di ordinanza n.485/2005 del TAR.

Con riferimento al procedimento in oggetto, per gli adempimenti di Vs competenza, si trasmette copia dell'ordinanza n.485/2005 del TAR Puglia di Bari notificato all'Ente il 19/06/2007 prot. n.30088.

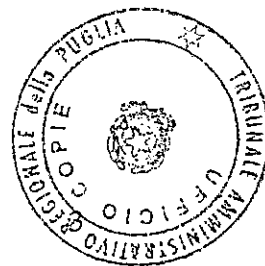
IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI



Ufficio Legale

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	<i>3.0088</i>
19 GIU. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari- Sezione Seconda

Nr. **485 / 2005** Reg. Ord.

Nr. 847/2005 Reg. Ric.

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI

PRESIDENTE

PIETRO MOREA

COMPONENTE, Rel.

ANTONIO PASCA

COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2005;

Visto il ricorso n. 847/2005, proposto da NICASSIO STELLA, rappresentata e difesa da Valletti Avv. Maria R.;

CONTRO

- il Comune di Modugno rappresentato e difeso da Digennaro Avv. Francesco;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione:

- a) della Deliberazione della Giunta Comunale N. Reg. 27 del 30.03.05, nella parte in cui evidenzia l'assunzione per mobilità da altri Enti di n. 1 assistente sociale - cat. D (€ 20.000);

b) di tutti gli atti, nessuno escluso, preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi eventuali atti, attività e procedimenti non noti con i quali il Comune di Modugno abbia provveduto all'assunzione del personale in parola; nonchè,

per l'accertamento

del diritto al risarcimento del danno, ex art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205, causato alla ricorrente a seguito delle illegittimità perpetrate, da quantificare e liquidare in prosieguo di giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;

Uditi gli Avv.ti Maria R. Valletti e Francesco Digennaro;

Considerato che l'istante si è classificata al primo posto degli idonei, nella graduatoria generale approvata, del concorso ad 1 posto di assistente sociale indetto dal Comune di Modugno nel 2000 con scadenza di efficacia al 24.05.2005;

Che, il predetto bando attribuiva facoltà all'ente locale di utilizzare i soggetti idonei in posti successivamente disponibili;

Che, con l'atto impugnato di rideterminazione della pianta organica, l'amministrazione locale, per i posti di assistente sociale ha disposto l'assunzione a tempo determinato di n. 4 unità senza dettare contestualmente

alcun criterio o modalità (selezione pubblica ovvero utilizzo di precedente graduatoria efficace);

Che, tale determinazione non può sottrarsi all'obbligo di esplicitare le modalità di accesso all'impiego motivandone le ragioni;

Che, pertanto, in ossequio alla regola della trasparenza, l'ente locale ha l'obbligo di specificare le modalità di accesso all'impiego nel termine di gg. 30 dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari- Seconda Sezione, Accoglie e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione d'integrare il provvedimento di cui è causa, nei sensi di cui in premessa e nel termine avanti assegnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, 16 giugno 2005.

Presidente

Estensore

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 16 GIU. 2005

(Art. 55 Legge 27 aprile 1982 n. 186)



p. Il Collaboratore di Cancelleria
Sig. Giovanni De Gennaro

PER COPIA CONFORME

Bari, 15 GIU 2007



Il Collaboratore
di Cancelleria
Ins. Domenico Antonino

AVV. VALLETTI MARIAROSA

io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto

all'ufficio unico della Corte d'Appello di Bari,

ho notificato il suesposto atto al Sig. CONONE DI ROBUGNO, in persona del

Studio p.t. rappresentato in atti dall'Avv. DIGENNARO FRANCESCO, con
domicilio eletto c/o la casa comunale di ROBUGNO
via P.zza del POPOLO n. 16

consegnandone copia conforme all'originale



TORNI



COMUNE DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

**I° SETTORE
UFFICIO LEGALE**

MODUGNO, Lì 28 GIUGNO 2005

PROT. N. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Ente N. 30961	
30 GIU 2005	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

AL DIRIGENTE I°SETTORE

AL DIRIGENTE VI°SETTORE

Oggetto: Nicassio Stella/Comune di Modugno. Trasmissione ordinanza.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette per quanto di competenza, allegata alla presente, copia ordinanza n.485/2005 emessa dal Tar Puglia di Bari nel giudizio di cui all'oggetto.

**IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE INC.
AVV. FRANCESCO DIGENNARO**

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari- Sezione Seconda

Nr. **847/2005** Reg. Ord.

Nr. 847/2005 Reg. Ric.

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI

PRESIDENTE

PIETRO MOREA

COMPONENTE, Rel.

ANTONIO PASCA

COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2005;

Visto il ricorso n. 847/2005, proposto da NICASSIO STELLA, rappresentata e difesa da Valletti Avv. Maria R.;

C O N T R O

- il Comune di Modugno rappresentato e difeso da Digennaro Avv. Francesco;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione:

- a) della Deliberazione della Giunta Comunale N. Reg. 27 del 30.03.05, nella parte in cui evidenzia l'assunzione per mobilità da altri Enti di n. 1 assistente sociale - cat. D (€ 20.000);

b) di tutti gli atti, nessuno escluso, preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi eventuali atti, attività e procedimenti non noti con i quali il Comune di Modugno abbia provveduto all'assunzione del personale in parola; nonché,

per l'accertamento

del diritto al risarcimento del danno, ex art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205, causato alla ricorrente a seguito delle illegittimità perpetrate, da quantificare e liquidare in prosieguo di giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;

Uditi gli Avv.ti Maria R. Valletti e Francesco Digennaro;

Considerato che l'istante si è classificata al primo posto degli idonei, nella graduatoria generale approvata, del concorso ad 1 posto di assistente sociale indetto dal Comune di Modugno nel 2000 con scadenza di efficacia al 24.05.2005;

Che, il predetto bando attribuiva facoltà all'ente locale di utilizzare i soggetti idonei in posti successivamente disponibili;

Che, con l'atto impugnato di rideterminazione della pianta organica, l'amministrazione locale, per i posti di assistente sociale ha disposto l'assunzione a tempo determinato di n. 4 unità senza dettare contestualmente

alcun criterio o modalità (selezione pubblica ovvero utilizzo di precedente graduatoria efficace);

Che, tale determinazione non può sottrarsi all'obbligo di esplicitare le modalità di accesso all'impiego motivandone le ragioni;

Che, pertanto, in ossequio alla regola della trasparenza, l'ente locale ha l'obbligo di specificare le modalità di accesso all'impiego nel termine di gg. 30 dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari- Seconda Sezione, Accoglie e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione d'integrare il provvedimento di cui è causa, nei sensi di cui in premessa e nel termine avanti assegnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, 16 giugno 2005.

f.to Giancarlo Giambartolomei - Presidente

f.to Pietro Morea - Estensore

DEPOSITA IN SEGRETERIA

il 16 giugno 2005

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)